

TI_GERICHTE 9.2022.61 vom 29. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.61

FR: TI_GERICHTE 9.2022.61 du 29 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.61 del 29 luglio 2022

Regeste

Istituzione di una curatela generale per problemi di dipendenza alcolica; necessità di una perizia psichiatrica, i quesiti peritali e il contenuto minimo della perizia psichiatrica

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

L'art. 390 CC elenca i presupposti per l'istituzione di una misura di curatela. In particolare, l'Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento temporanea (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2); l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

E. 2.1

Cause della curatela, ai sensi dell'art. 390 CC, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l'elenco è esaustivo (CommFam, Protection de l'adulte, Meier, art. art. 390 CC n. 25).

E. 2.2

La turba psichica, nozione di natura qualitativa, è più estesa della disabilità mentale, comprendendo le nevrosi e le dipendenze (ad esempio dipendenza da alcool, droghe o medicinali) (cfr. CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 390 CC n. 10; Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg). Per quanto riguarda l'ampia nozione di " analogo stato di debolezza ", la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l'adulte, Meier , art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). L'esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l'adozione di una misura: occorre inoltre che l'interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell'interessato (presupposto "sociale" della curatela) (Schmid , op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel , ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L'incapacità di discernimento è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l'interessato è chiamato a gestire; la sua importanza non è determinante in sé per l'istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection del l'adulte, Meier , art. 390 CC n. 20 segg.).

E. 2.3

In generale, le condizioni previste all'art. 390 CC devono essere adempiute per l'istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che s'intende adottare influenzerà "a ritroso" l'esame delle condizioni (l'Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l'adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela d'accompagnamento, rispetto ad esempio a una curatela generale, cfr. Meier , Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic , op. cit., n. 403, pag. 192). Il grado dell'incapacità di provvedere ai propri interessi influisce sulla scelta del tipo di curatela da istituire così come sull'estensione dei compiti da affidare al curatore. La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un'incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d'assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam, op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

E. 2.4

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l'assistenza alla persona bisognosa d'aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l'Autorità deve prendere in considerazione l'onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l'istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel , ad art. 390 CC n. 27; CommFam Protection de l'adulte, Meier , art. 390 CC n. 27; COPMA, op.

cit., 5.12 pag. 138).

E. 3

Per l'istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l'autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell'impatto che essa comporta sulla limitazione dell'esercizio dei diritti civili (Meier , Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell'autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier , Droit de protection de l'adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

E. 3.1

Una perizia si rende in particolare modo necessaria in due casi: per ordinare un ricovero a scopo di assistenza e per la limitazione dei diritti civili in presenza di una disabilità mentale o di una turba psichica (segnatamente nell'ambito di una curatela generale). Entrambe queste misure incidono in maniera talmente gravosa sui diritti fondamentali della persona interessata, che la valutazione dei relativi presupposti richiede delle competenze specialistiche. Se la causa alla base di una prevista misura di protezione è una disabilità mentale o una turba psichica, per le quali una persona risulta bisognosa d'aiuto, è pertanto indispensabile che venga ordinata una perizia psichiatrica. A meno che un membro dell'autorità di protezione disponga di conoscenze specialistiche in ambito psichiatrico, la perizia deve quindi essere eseguita da un esperto esterno. Un rapporto medico della clinica responsabile o un'audizione del medico curante non è sufficiente e non può sostituire una perizia (FamPra.ch 2016, pag. 880 segg.).

E. 3.2

La perizia deve consentire all'autorità competente di rispondere ai quesiti giuridici essenziali, in particolare sullo stato di salute della persona interessata. Qualora il perito individua una disabilità mentale o una turba psichica deve riferire in che misura la persona interessata è capace o meno di riconoscere il significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni (elemento intellettuale), rispettivamente in che misura la persona risulta incapace di agire secondo la propria libera volontà e di resistere autonomamente ad eventuali ingerenze esterne (elemento caratteriale). In questo contesto, il perito deve specificare in che misura la persona interessata ha bisogno di essere assistita (bisogno d'aiuto). In particolare, quando si tratta di ordinare un ricovero a scopo di assistenza o di istituire una curatela generale, la giurisprudenza del Tribunale federale richiede l'esame dei seguenti punti: lo stato di salute dell'interessato; le limitazioni esistenti nella sua vita quotidiana; il bisogno di sostegno; la capacità di riconoscere il significato, lo scopo e gli effetti di determinate azioni; la capacità di agire razionalmente secondo il proprio libero arbitrio e di resistere a qualsiasi ingerenza esterna sulla propria volontà; la coscienza di malattia e del trattamento da parte dell'interessato (FamPra.ch 2016, pag. 874 segg.; ZK, Der Erwachsenenschutz, Meier, ad art. 398 CC n. 30).

E. 4

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

E. 5

Nel caso concreto va innanzitutto esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la quale l'istituzione della curatela generale non sarebbe sostenuta da una perizia psichiatrica.

E. 5.1

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha indicato che le sue “ conclusioni poggiano pure sui pareri espressi dal dr. _____, Servizio psico-sociale _____ ” (pag. 6), senza però meglio specificare di quale referto si tratti, ciò che dal profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta evidentemente insufficiente. In particolare relazione alla curatela generale, l'Autorità di protezione si è limitata a stabilire che “ ritenuti i rapporti da parte del Servizio psico-sociale di _____, con cui si conferma la necessità di una curatela generale (...) ”. La decisione impugnata non fa nessun altro riferimento ad un ulteriore rapporto medico o ad una valutazione psichiatrica e non viene citato alcun altro documento che potrebbe essere qualificato una perizia ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC.

E. 5.2

Con scritto 17 marzo 2022 l'Autorità di protezione si è rivolta al Dr. med. _____ e al Dr. med. _____ del Servizio psico-sociale di _____, chiedendo a questi specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del prospettato ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo, domandando inoltre se a loro avviso “ la curatela generale ” nei confronti di RE 1 fosse “ tuttora giustificata ”. Così formulata, la domanda risulta troppo generica, mentre alla domanda se la misura fosse “ giustificata ” o meno deve seguire una valutazione di natura giuridica (la quale a sua volta si deve fondare su accertamenti di natura medico-psichiatrica). Sebbene nella medesima missiva l'Autorità di protezione ha richiamato la valutazione psichiatrica 18 febbraio 2022 stilata dallo stesso Dr. med. _____ durante la degenza ospedaliera dell'interessato presso l'Ospedale _____, referto medico che poteva fungere da base peritale per il ricovero a scopo di cura ed assistenza ex art. 450e cpv. 3 CC (in quanto ha potuto rispondere ai quesiti specifici e fornire all'Autorità di protezione le informazioni necessarie per giudicare sulla necessità del ricovero coatto), lo stesso rapporto non può invece essere qualificato quale accertamento sufficiente ai fini dell'istituzione della curatela generale. Infatti, tale rapporto medico non contempla né informazioni sulle capacità gestionali dell'interessato, né sul suo

eventuale bisogno esteso di assistenza, bensì si limita a valutare la necessità e l'efficacia di un suo ricovero coatto. Inoltre, dagli atti non si evince affatto che l'Autorità di protezione abbia sottoposto ai periti le debite domande ai fini dell'istituzione di una curatela generale (alla valutazione non precede nessun incarico formale o altro documento contenente le domande rilevanti), e nemmeno i periti si sono autonomamente pronunciati sulla questione della curatela generale. Non vi è pertanto un documento attuale dal quale si evince in che modo concreto e in quali ambiti della propria vita RE 1 non risulterebbe in grado di gestirsi autonomamente e per quali ragioni concrete sarebbe necessario privarlo dei suoi diritti civili. A questo proposito occorre notare che la perizia psichiatrica del 13 ottobre 2020, oltre a risultare datata (essendo la situazione dell'interessato nel frattempo cambiato a livello del sostegno personale e amministrativo fornitogli), non ha comunque concluso che vi fosse una necessità di istituire una curatela generale e privare l'interessato dei diritti civili, anzi, è stato ritenuto che fosse necessario " l'istituzione, almeno provvisoria, di un rappresentante di salute " (punto J della perizia), mentre a livello gestionale " non è stato possibile appurare la gravità della problematica, né se sia correlata all'incapacità di provvedere ai propri interessi " (punto D della perizia). In seguito a questa perizia l'Autorità di protezione aveva infatti optato, in data 16 novembre 2020, per l'istituzione di una mera curatela di rappresentanza (senza alcuna limitazione dei diritti civili del curatelo), ritenendo la medesima sufficiente per la tutela dell'interessato. Ciò ritenuto, è a maggior ragione visto che nella decisione impugnata manca una debita motivazione inerente il bisogno di inasprimento della misura di protezione e il motivo per il quale l'attuale curatela di rappresentanza non basterebbe più a proteggere l'interessato. Di conseguenza, oltre al fatto che quest'ultimo referto peritale non è nemmeno stato citato nella decisione impugnata, lo stesso risulterebbe comunque insufficiente ai fini prospettati dall'Autorità di protezione.

E. 5.3

Infine, ritenuto che in seno all'Autorità di protezione non vi è un membro qualificato in grado di esprimersi sulle dovute domande di fondo medico-psichiatrico, non disponendo la membro permanente _____ di una formazione di tale natura, nemmeno l'audizione dell'interessato da parte di quest'ultima poteva supplire da mancanza di un documento peritale ai fini dell'istituzione della curatela generale. A maggior ragione visto che durante l'udienza 23 marzo 2022 l'Autorità di protezione, e per essa la membro permanente, non ha nemmeno posto a RE 1 le necessarie domande, oltre a mancare di informare lo stesso che in tale sede si sarebbe trattato di una valutazione peritale ai fini dell'istituzione di una curatela generale. Neppure il medico presente durante la stessa udienza, la Dr. med. _____, si è minimamente espressa sul tema della curatela generale (cfr. verbale d'udienza). Peraltro, il certificato medico 18 marzo 2022 del Servizio psico-sociale citato dall'Autorità di protezione durante l'udienza è palesemente difettoso ai fini probatori ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC, poiché troppo sommario e siccome nel medesimo mancano dei riferimenti sostanziali ai dovuti quesiti per il caso concreto. Per di più il medico ha erroneamente suggerito di " confermare " la curatela generale", misura che però non era nemmeno ancora in atto, bensì solo prospettata.

E. 6

Già solo per quest'ultime ragioni – ovvero in quanto agli atti manca una perizia psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete (sia a livello personale che amministrativo) dell'interessato, sul suo effettivo bisogno d'aiuto e sul motivo per cui

l'attuale misura di protezione a suo favore non sarebbe più sufficiente a tutelarlo – il reclamo merita l'accoglimento. Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata, e l'incanto è di conseguenza da ritornare all'Autorità di prime cure, affinché proceda ai necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente sulle misure necessarie.

E. 7

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all'addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all'Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAm).

E. 8

RE 1 ha postulato di essere messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando ossequiate quest'ultime condizioni, la domanda può essere accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.